

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persona dei signori:

dott.ssa Marilena Chessa	Presidente rel.
dott.ssa Paola Ghezzi	Giudice
dott.ssa Maria Grazia Marchesi	Giudice onorario
dott. Davide Scotti	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento a tutela dei minori  
nata a Milano il 18.11.2011;  
nata a Milano il 21.3.2017;

figlie di  
madre – nata nelle Filippine il 2.2.1975  
padre - nato nelle Filippine il 6.5.1987 - ricorrente;  
nucleo familiare residente in

letti gli atti e i documenti prodotti, nonché la documentazione richiesta d'ufficio;

dato atto dell'audizione del ricorrente avvenuta in data 09.01.2018, avanti al Giudice Onorario allo scopo delegato, con il supporto dell'interprete nominata dal Tribunale per Minorenni;

rilevato che

- ha fatto ingresso in Italia nell'anno 2008 per migliorare le proprie condizioni di vita; ha svolto e svolge attività lavorativa come domestico presso una famiglia che ha dichiarato la disponibilità all'assunzione qualora il ricorrente fosse in possesso del permesso di soggiorno; ha conosciuto in Italia la sua attuale convivente e dalla relazione affettiva sono nati due figli;
- vive stabilmente a \_\_\_\_\_ ove la convivente è intestataria di regolare contratto d'affitto che comporta un canone pari a € 588,00 mensili;
- non ha partecipato a percorsi di emersione per regolarizzare la sua permanenza in Italia in quanto non a conoscenza di tale possibilità;
- il ricorrente è immune da precedenti penali, come attestato dalle competenti Autorità;
- ha esplicitato di volersi avvalere di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per la sua regolarizzazione sul territorio dello Stato;

considerato che le minori:

- sono nate entrambe a Milano, sono in possesso di regolare permesso di soggiorno in quanto figlie di madre in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; la primogenita frequenta la classe prima della scuola Primaria e la secondogenita ha mesi dieci e sono ben integrate nel contesto di vita;

considerato che la convivente, madre delle minori:

- ha costituito, da almeno sette anni, un nucleo familiare con il ricorrente, padre delle minori; ha regolare permesso di soggiorno, è titolare di un contratto di locazione;
- è a conoscenza della richiesta di permesso di soggiorno, ex art 31 D.Lgs n. 286/98, avanzata dal convivente, di cui sostiene l'istanza;

considerato

- che [redacted] sono nate entrambe in Italia, a Milano, sono bene inserite nel contesto affettivo della loro famiglia e può dirsi consolidato un percorso di crescita sul territorio dello Stato; la primogenita è impegnata in un percorso di integrazione e di scolarizzazione;
- che l'eventuale espulsione del padre comporterebbe un grave danno psicofisico alle minori in quanto sarebbero private della presenza di una importante figura genitoriale, significativa per la loro crescita e cura;
- che per preservare l'unità familiare a garanzia del "superiore interesse delle minori" appare opportuno autorizzare la permanenza in Italia del signor [redacted] per un periodo di anni due; periodo nel quale dovrà regolarizzare la sua posizione in relazione alla normativa vigente;
- che il conseguente permesso di soggiorno potrà consentire al ricorrente lo svolgimento di un'attività lavorativa: tale conclusione discende dall'ampia portata della previsione dell'art.31 D. Lgs 286/98, modificato dalla L. 189/02 (che distingue il permesso rilasciato ai sensi di tale norma da quello, di portata più limitata, che può essere rilasciato per "motivi di salute" ai sensi dell'art.44 D.P.R.394/99 ) ed è coerente con la "ratio" dello stessa norma in esame, in quanto solo consentendo ai genitori di disporre di redditi leciti è possibile assicurare una piena tutela dei minori;
- che il permesso potrà altresì consentire l'iscrizione del ricorrente al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto una diversa conclusione contrasterebbe in modo insanabile con i presupposti e le finalità specifiche della norma citata;

visto il parere conforme del P.M.

P.Q.M.

visti gli artt.31 D.Lgs 286/98, 333 – 336 c.c. e 741 c.p.c.  
deliberando in via definitiva e con effetto immediato,

AUTORIZZA

[redacted] padre delle minori [redacted] e [redacted] a permanere in Italia - ai sensi dell'art. 31 c.3 D.Lgs. n.286/98 - per un periodo di anni due a partire la notifica del presente provvedimento.

Si notifici al ricorrente presso il difensore domiciliatario Avv. De Mitri - tramite pec.  
Si comunichi a:

P.M. sede

Questura di Milano ex art. 31 D. Lgs. 286/98

Consolato della Repubblica delle Filippine

Milano, 19 giugno 2018



Il Presidente  
Dott.ssa Marilena Chessa